



## DETERMINAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SERVIZIO: AVVOCATURA

REGISTRO DI SETTORE N. 27  
REGISTRO GENERALE N. 1452  
IN DATA 21-06-2023

UFFICIO: AVVOCATURA

**Oggetto:** AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA BRAMBILLA PISONI BORASI - BRAMBILLA, IN PERSONA DELL'AVVOCATO GIOVANNI BRAMBILLA PISONI, DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA, PATROCINIO LEGALE, DIFESA IN GIUDIZIO E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, NELL'AMBITO DEL RICORSO PROMOSSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 203/2023, RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, IN DATA 13.01.2023 NEL GIUDIZIO DI APPELLO RG 479/2020 - R.G.N.R. 4294/2016 e R.G.N.R. 3497/2015 CIG Z1B3B99C63.IMPEGNO DI SPESA € 3.696,83=

### L'AVVOCATO CAPO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 e del bilancio finanziario del triennio 2023 - 2025 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/1/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025";
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/04/2022;
- il decreto sindacale n. 18 del 28/04/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore ad interim dell'Avvocatura Comunale;

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 373 del 25 ottobre 2016 e n. 146 del 10 maggio 2017, in considerazione della qualità assunta dal Comune di Como di persona offesa rispetto agli illeciti penali contestati nei giudizi n. R.G.N.R 3497/2015 n. R.G.N.R 4294/2016, poiché titolare degli interessi ritenuti violati dagli imputati, approvava la costituzione di parte civile dell'Amministrazione Comunale nei predetti procedimenti, autorizzando il Vice Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Como e demandando al Dirigente del Settore Legale l'adozione degli atti conseguenti, compreso il conferimento di apposito mandato ad un professionista qualificato per il compimento di detta costituzione;

- in attuazione delle predette delibere, a seguito di apposita procedura, con determinazione R.G. n. 2300/16 del 14/11/2016, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1024/2017 e successiva rettifica R.G. n. 1128/2017, e con determinazione dirigenziale R.G. n. 1442/2017, l'incarico di assistenza e di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, attraverso l'istituto della costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 4294/2016 R.G.N.R. e n. 3497/2015 R.G.N.R., veniva conferito all'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, con studio in via Visconti di Modrone, n. 6, Milano;
- il Tribunale di Como – Sezione Penale, con sentenza del n. 66/2019 del 16 gennaio 2019 - depositata il successivo 15 luglio 2019 ha assolto l'ing. ██████ dall'unica imputazione ascrittagli "perché il fatto non sussiste", accertato la responsabilità per alcuni capi di imputazione, assolvendoli da altre imputazioni, degli altri imputati - ing. ██████, ing. ██████, dott. ██████, dott. ██████, avv. ██████, ing. ██████, dott. ██████ – e condannato gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Parte Civile, Comune di Como, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese di costituzione e patrocinio, liquidate in € 15.000,00= oltre accessori di legge;
- la suddetta sentenza veniva impugnata, sia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, sia dagli imputati condannati nel primo grado di giudizio, affinché la Corte di Appello di Milano, ne disponesse, per diverse motivazioni, la riforma;
- con indirizzo operativo in data 04/02/2021 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla costituzione nel giudizio di che trattasi, ritenendo doveroso continuare a difendere la posizione dell'Ente anche nel procedimento di appello, all'uopo confermando l'incarico all'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, con studio in via Visconti di Modrone, n. 6 – Milano;
- con sentenza n. 203, in data 13 gennaio 2023, resa nel giudizio RG 479/2020, la Corte di Appello di Milano, Sez. IV penale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 16 gennaio 2019, ha:
  - dichiarato il non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati per alcuni reati perché estinti per prescrizione;
  - assolto alcuni imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste e per l'effetto ne ha rideterminato la pena;
  - revocato alcune pene accessorie e le statuizioni civili disposte in favore del Comune di Como;
  - confermato, nel resto la condanna degli imputati ██████, ██████, ██████, ██████ e ██████ alla rifusione alla parte civile Comune di Como delle spese di proseguita rappresentanza e assistenza, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- tale sentenza, per diverse motivazioni, è stata impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano sia, con propri separati ricorsi, da alcuni imputati

Considerato che:

- l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, ha stabilito che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi;

- a norma dell'art. 56, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 36/2023, "*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici... concernenti i servizi legali di rappresentanza in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali*";

- il precitato art. 13, al comma 5, sancisce che "*L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";

- **Art.1 – Principio del risultato** – "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*";
- **Art. 2. - Principio della fiducia** – "*L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima,*

*trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

- **Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato** – *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.*

Rilevato che:

- occorre, pertanto, provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune nel precitato procedimento instaurato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nel rispetto dei precitati principi previsti dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, applicabili ai contratti esclusi;

- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

- sulla scorta di tali principi è stato richiesto allo studio legale associato Casella - Brambilla Pisoni – Borasi - Brambilla con sede in Milano, in persona dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, già affidatario del servizio di difesa in giudizio nei giudizi decisi con la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, onde garantire il rispetto dei precitati principi, senza rinunciare agli altri che sorreggono l'azione amministrativa e, segnatamente, quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e ragionevolezza, di presentare la propria miglior offerta in merito all'incarico legale di difesa in giudizio degli interessi del Comune di Como, attraverso l'istituto della Costituzione di Parte Civile, nell'ambito dell'instaurando ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 203/2023;

- con nota in data 29 maggio 2023, lo Studio Legale Associato Casella - Brambilla Pisoni – Borasi - Brambilla di Milano, in persona dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni del Foro di Milano (C.F./P.IVA 08417480152 – cod. fornitore n. 62614), ha confermato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di che trattasi, inviando un preventivo di massima, per un importo di €. 2.913,64, oltre IVA 22%, ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%), per complessivi € 3.696,83, come di seguito specificato:

Onorari	€ 2.533,60
Spese generali (15%)	380,04
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 116,55
Totale imponibile	€ 3.030,19
IVA 22% su Imponibile	€ 666,64
Totale	€ 3.696,83

Dato atto che il prezzo offerto risulta congruo rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 37/2018 per lo scaglione e la tipologia di Giudizio di riferimento ed, in particolare, non inferiore rispetto al minimo determinabile giudizialmente, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.M. 37/2018;

Ravvisata la necessità del Comune di Como di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Dato, altresì, atto:

- che il nome del prestatore del servizio e l'importo del relativo contratto sopra richiamato, è lo Studio Legale Associato Casella - Brambilla Pisoni – Borasi - Brambilla di Milano, in persona dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni del Foro di Milano (C.F./P.IVA. 08417480152 – cod. fornitore

n.62614), per un importo di €. 2.913,64, oltre IVA 22%, ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%), per complessivi € 3.696,83;

- che la forma del contratto in argomento si sostanzia nella lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30/2023 che, consente la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, come da modello allegato al presente provvedimento;

- della congruità del prezzo offerto rispetto alle tariffe di riferimento, di cui al già citato D.M. 55/2014 e, segnatamente, dell'art. 12, commi 1 e 2, tenuto conto delle caratteristiche, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del numero dei documenti da esaminare, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, del numero delle parti nel procedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 18/2023, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quali parte integrante del presente dispositivo di determinazione:

1. di costituirsi Parte Civile nel procedimento di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 203/2023, resa nel giudizio di Appello RG 479/2020 - R.G.N.R. N. 3497/2015 e N. 4294/2016;
2. di affidare il servizio legale il servizio in argomento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 e 5, con l'art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs. 23/2023, allo Studio Legale Associato Casella - Brambilla Pisoni – Borasi - Brambilla di Milano, in persona dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni del Foro di Milano (C.F./P.IVA. 08417480152 – cod. fornitore n. 62614), per un importo di €. €. 2.913,64, oltre IVA 22%, ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%), per complessivi € 3.696,83;
3. di stipulare, con il suddetto Studio, regolare contratto mediante lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30/2023 come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che l'avvio dell'esecuzione del servizio legale in argomento, vista l'urgenza, avrà inizio con l'assunzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il mandato difensivo dell'Ente nel procedimento in argomento, sarà svolto dal professionista sopra indicato, cui sarà conferita formale procura da parte del Sindaco;
5. di impegnare la relativa spesa come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	CIG.	Esig.tà	Codice fornitore
2023	S	01.11-	1.03.02.11.999	10111030018	Prestazioni professionali per vertenze	€ 3696,83	Z1B3B99C63	2023	62614

dell'esercizio in corso;

6. di dare altresì atto che, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 118/2011e s.m.i., la spesa è esigibile per € 3.696.83= nell'anno 2023;
7. di precisare che avverso il predetto provvedimento è possibile ricorrere al TAR Lombardia – Milano, nei termini di legge.

---

**Avvocato Capo**

**Avv. Giuseppe Ragadali**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## DETERMINAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SERVIZIO: AVVOCATURA

REGISTRO DI SETTORE N. 27  
REGISTRO GENERALE N. 1452  
IN DATA 21-06-2023

UFFICIO: AVVOCATURA

**Oggetto:** AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA BRAMBILLA PISONI BORASI - BRAMBILLA, IN PERSONA DELL'AVVOCATO GIOVANNI BRAMBILLA PISONI, DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA, PATROCINIO LEGALE, DIFESA IN GIUDIZIO E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, NELL'AMBITO DEL RICORSO PROMOSSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 203/2023, RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, IN DATA 13.01.2023 NEL GIUDIZIO DI APPELLO RG 479/2020 - R.G.N.R. 4294/2016 e R.G.N.R. 3497/2015 CIG Z1B3B99C63.IMPEGNO DI SPESA € 3.696,83=

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

### COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

<b>Impegno N. 1186 del 21-06-2023</b>	
Capitolo 1011103 / Articolo 18	
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 3.696,83</b>

Li, 21-06-2023

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**  
Dott. Raffaele Buononato

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*